



Città di Cesano Maderno

Provincia di Monza e Brianza

STATUTO

- approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 28.11.2024
- In vigore dal 02.01.2025

INDICE

PREAMBOLO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Autonomia statutaria

Art. 2 - Competenze generali e finalità

Art. 3 - Territorio e sede comunale

Art. 4 - Stemma, gonfalone e bandiera

Art. 5 - Compiti del Comune per servizi di competenza statale o regionale

Art. 6 - Pubblicità degli atti

TITOLO II – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE

Art. 7 - Partecipazione popolare

Art. 8 - Il Consiglio Comunale dei ragazzi

CAPO II - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 9 - Associazionismo

Art. 10 - Volontariato

CAPO III - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 11 - Consultazioni

Art. 12 - Le istanze, le proposte, le petizioni

Art. 13 - Il referendum

Art. 14 - La consultazione dei cittadini e le adunanze aperte

Art. 15 - Accesso agli atti

Art. 16 - Accesso civico semplice e generalizzato

Art. 17 - Diritto di informazione

CAPO IV - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18 - Principi

TITOLO III – ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 19 - Gli Organi

CAPO II - IL SINDACO

Art. 20 - Il Sindaco

Art. 21 - Attribuzioni di amministrazione

Art. 22 - Attribuzioni di vigilanza

Art. 23 - Attribuzioni di organizzazione

Art. 24 - Il Vicesindaco

Art. 25 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia, sospensione o decesso del Sindaco

CAPO III – IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26 - Il Consiglio comunale

Art. 27 - Sessioni e convocazioni

Art. 28 - Linee programmatiche di mandato

Art. 29 - Gli organismi

Art. 30 - Insediamento del Consiglio comunale e successivi adempimenti

Art. 31 - Diritti e doveri dei Consiglieri comunali – condizione giuridica – astensione

Art. 32 - Competenze

Art. 33 - Esercizio della potestà regolamentare

Art. 34 - Il Presidente

Art. 35 - Funzioni del Presidente

Art. 36 - I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

Art. 37 - Le Commissioni consiliari

Art. 38 - Le Commissioni Speciali

CAPO IV – LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39 - La Giunta comunale

Art. 40 - Composizione

Art. 41 - Nomina

Art. 42 - Funzionamento della Giunta

Art. 43 – Competenze

TITOLO IV – L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I – LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 44 - Principi e criteri generali di organizzazione

Art. 45 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 46 - Regolamento degli uffici e dei servizi

CAPO II – IL SEGRETARIO GENERALE E LA DIRIGENZA

Art. 47 - Il Segretario Generale

Art. 48 - Il Vice-Segretario Generale

Art. 49 - I Dirigenti

Art. 50 - Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione previsti nella dotazione organica dell'Ente o extra-dotazionali

Art. 51 - Collaborazioni esterne

CAPO III – FINANZA E CONTABILITA'

Art. 52 - Ordinamento

Art. 53 - Attività finanziaria del Comune

Art. 54 - Bilancio e rendiconto

Art. 55 - Demanio e patrimonio

Art. 56 - Controlli interni

TITOLO V – RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI LOCALI

Art. 57 - Disposizioni generali

Art. 58 - Partecipazione alla programmazione

Art. 59 - Principi di collaborazione tra Comune e Provincia

TITOLO VI – I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 60 - Forme di gestione dei servizi pubblici

Art. 61 - Le Aziende speciali

Art. 62 - Le Istituzioni

Art. 63 - Le Società

Art. 64 - Le Convenzioni

Art. 65 - I Consorzi

Art. 66 - Gli Accordi di programma

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67 - Adozione dei Regolamenti

Art. 68 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto

Art. 69 - Entrata in vigore

STATUTO COMUNALE DELLA CITTA' DI CESANO MADERNO

PREAMBOLO

La città di Cesano Maderno sita nella Provincia di Monza e della Brianza si trova, nella Bassa Brianza, in un territorio che si estende per una superficie di 11,46 Kmq., ad una altitudine di 198 m. sul livello del mare. Alla data del 31.12.2023 conta 40.097 abitanti.

Il nome "Cesano" è fatto derivare dal nome proprio di persona "Caesius" o "Cisius". "Maderno" è invece un'aggiunta posteriore che si incontra per la prima volta nel 1331 quando il paese è chiamato "Cixanum de Madernis", nome di una famiglia di Milano attiva in città già nel IX secolo.

In epoca medievale, Cesano Maderno fu feudo del monastero di Orona, fondato nell' VIII secolo e situato a Milano. I rapporti tra le Badesse del monastero e i cesanesi non furono mai molto felici, troviamo infatti nelle cronache del tempo molti tentativi di rivolta. Motivo di discordia era il rifiuto, da parte dei cittadini, di consegnare parte del raccolto come tributo, in quanto soggetti al monastero: i cesanesi sostenevano invece di essere proprietari del terreno e quindi di non dovere alcun tributo. Le gesta dei cesanesi che si oppongono al monastero, sono ricordate da Cesare Cantù nel suo libro "Grande illustrazione del Lombardo-Veneto".

La più seria delle rivolte scoppiò nel 1228, quando Domenico Dall'Acqua, a capo dei cesanesi, fece abbattere le mura e le torri, colmare i fossati che circondavano il borgo. I cesanesi furono però sconfitti e costretti a ricostruire ciò che avevano distrutto e a riconoscere la signoria del monastero. Il torrazzo, tuttora esistente, è una testimonianza della chiusura del borgo in quel periodo.

All'inizio del XVI secolo Cesano fu infeudato ad Antonio Carcassola; nel 1538 fu venduto a Bartolomeo Arese insieme con i territori di Camnago, Limbiate, Meda, Mombello, Seveso. Da quel momento le vicende di Cesano Maderno sono strettamente legate a quelle della nobile famiglia milanese che nei secoli XVI e XVII vantò tra i suoi componenti personalità di spicco come Bartolomeo, capitano di giustizia nel 1636, reggente del Supremo Consiglio d'Italia nel 1649 e Presidente del Senato nel 1660.

Nella seconda metà del XVII secolo, Cesano Maderno entrò nel patrimonio dei Borromeo-Arese, famiglia formatasi in seguito al matrimonio di Giulia Arese con Renato Borromeo.

Durante la dominazione spagnola e il successivo governo austriaco, la famiglia Borromeo-Arese, conservò il feudo fino all'avvento di Napoleone Bonaparte.

Nell'epoca napoleonica, Cesano Maderno seguì le vicende di Milano, fece parte della Repubblica Cisalpina e poi del Regno d'Italia e con la restaurazione successiva al Congresso di Vienna fece parte del Regno Lombardo-Veneto.

Dopo la costituzione del Regno d'Italia (1861), con Regio Decreto di Vittorio Emanuele del 1° aprile 1869, si ebbe un generale riassetto del territorio lombardo. Con tale Decreto viene stabilita l'aggregazione dei Comuni di Binzago e Cassina Savina.

Attualmente Cesano Maderno è costituita da un centro e dai sei località: Binzago, Villaggio Snia,

Sacra Famiglia, Cascina Gaeta, Molinello, Cassina Savina.

A Cesano Maderno venne istituito nel 1874 un mercato del mobile e pochi anni dopo una fiera che si teneva due volte all'anno per la presentazione e la vendita di manufatti prodotti sul territorio.

Cinque anni dopo venne inaugurata la stazione sulla linea ferroviaria Milano-Erba-Asso. Nel 2011 è stata costruita la nuova stazione che interseca la linea Saronno-Monza-Albairate.

L'illuminazione pubblica elettrica fu avviata nell'anno 1898.

I cittadini di Cesano Maderno presero viva parte alla Resistenza, molti furono internati nei campi di concentramento, testimoniando la partecipazione della Città alla lotta per la libertà, tra i quali Vincenzo Pappalettera, al quale è intitolata la Biblioteca Civica, autore del libro "*Tu passerai per il camino*", una delle prime testimonianze sui lager nazisti.

La città di Cesano Maderno si è sviluppata grazie alla presenza di imprese artigiane, di importanti industrie e all'immigrazione degli anni cinquanta e sessanta che l'hanno resa rinomata nella economia lombarda.

Cesano Maderno è anche arte con i suoi palazzi e le chiese, tra cui Palazzo Arese-Borromeo, Palazzo Arese-Jacini, il Santuario di S. Maria della Frasca e l'antica Chiesa di S. Stefano.

Palazzo Arese-Borromeo è stato fatto costruire nel XVII secolo da Bartolomeo Arese, Presidente del Senato di Milano. Il Palazzo è stato acquisito dal Comune nel 1987 che ha provveduto al restauro degli affreschi e del giardino riportandone l'antico splendore, sede di numerosi eventi culturali.

Palazzo Arese-Jacini, acquisito anch'esso dal Comune, dopo il restauro è diventato sede del Palazzo comunale.

Cesano Maderno ha una ricca vita culturale.

Numerose associazioni di cittadini, culturali, filantropiche e religiose rendono particolarmente attiva la vita della città.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. La Città di Cesano Maderno:

- in forza della Costituzione della Repubblica Italiana e delle Leggi sulle Autonomie Locali, è un Ente autonomo territoriale di amministrazione, rappresentativo degli interessi della comunità, di cui ne promuove lo sviluppo.
- ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente Statuto, dei relativi Regolamenti e delle Leggi di Coordinamento della finanza pubblica.
- rappresenta e tutela la propria comunità, ispirando la sua azione sociale ed amministrativa ai valori di libertà, pace, democrazia, equità, solidarietà, pari opportunità, promozione della cultura e della qualità della vita, rispetto dell'ambiente, sostegno dell'operosità e delle iniziative che ne realizzano lo sviluppo, prevenendo ed eliminando ogni forma di emarginazione.
- tra gli obiettivi fondamentali della propria azione amministrativa, promuove strumenti ed occasioni per la realizzazione di scelte sostenibili, anche attraverso la sottoscrizione congiunta della Carta delle Città Europee per un modello urbano sostenibile (o Carta di Aalborg), della Carta di Ferrara e degli Aalborg Commitments, riconoscendo il processo di Agenda 21 locale quale progetto operativo di sviluppo sostenibile su base locale che consenta alle città di integrare politiche finalizzate al miglioramento della dimensione ambientale, sociale ed economica dell'intera comunità.
- valorizza ogni forma di partecipazione con gli altri Enti, prendendo parte attivamente e direttamente alle soluzioni dei problemi di più ampie dimensioni in cui è coinvolto l'interesse della comunità locale, agendo con consapevolezza e spirito di collaborazione.

Art. 2

Competenze generali e finalità

Il Comune:

1. È un Ente locale con competenza generale, rappresentativo degli interessi della popolazione residente nel suo territorio, di cui assicura la tutela e la promozione quale finalità primaria dell'impegno politico e sociale dei propri organi e della propria organizzazione. Concorre ad assicurare alla Comunità le libertà individuali e collettive sulle quali si fonda l'autonomia.

2. È titolare di funzioni amministrative proprie e di quelle allo stesso conferite dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà. Il Comune svolge le sue funzioni attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Attua forme di decentramento e di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati.
4. Promuove e partecipa ad accordi con altri Enti Locali caratterizzati da tradizioni storiche, culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Ispira la propria azione amministrativa alle seguenti finalità:
 - a) promuovere la piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e anche di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi collegiali degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni da esso dipendenti, in quanto totalmente partecipati o controllati dal Comune. Agli organi delle società controllate dal Comune si applicano le disposizioni concernenti la parità di accesso prevista da Leggi e Regolamenti vigenti;
 - b) promuovere una cultura di pace e la tutela della vita umana, della persona, della famiglia nelle forme disciplinate dall'ordinamento giuridico, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno e nell'educazione dei figli. Riconoscere, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia e si adopera per garantire ai bambini il rispetto dell'identità individuale, etnica linguistica, culturale e religiosa, il diritto all'istruzione ed alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
 - c) stimolare la formazione dei giovani attraverso la partecipazione e l'assunzione di responsabilità, anche in collaborazione con il mondo scolastico e le altre agenzie educative. Favorire le iniziative volte all'informazione e alla formazione dei genitori, educatori ed animatori sulla condizione giovanile;
 - d) favorire la cooperazione, lo scambio tra i popoli ed il gemellaggio con altre comunità, in Europa e nel mondo;
 - e) garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, anche attraverso un'azione di sensibilizzazione, promozione e sostegno delle strutture sanitarie pubbliche;
 - f) operare per la promozione delle attività sportive e ricreative, assicurando l'accesso agli impianti comunali mediante apposito "*Regolamento per l'affidamento della gestione e dell'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Cesano Maderno*", a tutti i cittadini. Il Comune concorre, con le associazioni e società sportive a promuovere l'educazione

- motoria ed a favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, valorizzando le iniziative formative e le occasioni di incontro, aggregazione e socializzazione;
- g) sostenere, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, le iniziative per assicurare il diritto al lavoro e la valorizzazione delle attitudini dei lavoratori;
 - h) realizzare piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare il diritto all'abitazione. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le priorità che potranno essere definite in appositi programmi con relativi piani finanziari;
 - i) tutelare e salvaguardare il patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale della comunità valorizzandolo, conservandolo nel modo più idoneo e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
 - j) operare per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza, promuovendo iniziative, servizi e metodologie atte a garantire il sostegno e il reintegro nell'ambito delle reti familiari e sociali di anziani e persone socialmente svantaggiate o con disabilità, promuovendo il loro benessere e la loro inclusione sociale.
 - k) favorire un'organizzazione della vita urbana rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie armonizzando gli orari dei servizi con le esigenze più generali dei cittadini. Agire per assicurare il diritto di tutti all'accessibilità dei centri abitati e delle strutture pubbliche;
 - l) promuovere e tutelare l'equilibrato assetto del territorio, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, orientando la propria politica al contenimento dell'uso del suolo. Salvaguardare la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità attraverso politiche per il controllo e la riduzione di ogni tipo di inquinamento e delle sue cause al fine di assicurare un uso compatibile delle risorse naturali a garanzia della vita attuale e futura sul nostro pianeta;
 - m) promuovere, nel rispetto delle risorse ambientali, la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale;
 - n) promuovere la coesione sociale ponendo al centro del proprio operato la persona e garantendo l'abbattimento di qualsiasi barriera, fisica e non, che leda la dignità e i diritti del cittadino;
 - o) tutelare la salute ed il benessere degli animali presenti sul territorio.
6. Esercita le proprie funzioni utilizzando il metodo e gli strumenti della pianificazione e programmazione. A tal fine l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa, nonché la gestione operativa sono improntati a criteri di programmazione delle attività e di monitoraggio dei risultati.

Art. 3 **Territorio e sede comunale**

1. La Città di Cesano Maderno confina:
 - a Nord con il territorio del comune di Seveso;
 - a Sud con il territorio del comune di Bovisio Masciago;
 - ad Est con il territorio dei comuni di Seregno e di Desio;
 - ad Ovest con il territorio dei comuni di Ceriano Laghetto e di Cogliate.L'individuazione dei confini del territorio comunale risultante dal quadro d'unione della mappa ufficiale del catasto terreni indica:
 - a Nord comune di Seveso: Fogli di mappa N. 3-4-5-6-7-8-9-10-11;
 - a Sud comune di Bovisio Masciago: Fogli di mappa N. 35-34-33-32-31-21;
 - a Est comune di Seregno: Fogli di mappa N. 2-14;
comune di Desio: Fogli di mappa N. 11-14-25-30-35;
 - a Ovest comune di Ceriano Laghetto: Fogli di mappa N. 15-3
comune di Cogliate: Foglio di mappa N. 3.
2. Palazzo Arese-Jacini, sede del Palazzo comunale, è ubicato in Piazza Arese, 12.
3. La Città di Cesano Maderno non consente l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive all'interno del proprio territorio.

Art. 4

Stemma, gonfalone e bandiera

1. La città negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cesano Maderno.
2. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono descritti dal Regio Decreto rispettivamente in data 11.02.1929 e 06.03.1939; essi sono ornati con il titolo di città concesso a Cesano Maderno dal Presidente della Repubblica in data 11.10.1999 e trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 06.11.1999.
3. La riproduzione e l'utilizzo dello stemma della Città da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione di Giunta e limitati alle iniziative ed alle manifestazioni in cui vi è la partecipazione o il patrocinio del Comune.
4. L'apposito "*Regolamento per l'uso dello stemma, del gonfalone, della fascia tricolore e delle bandiere*" ne disciplina l'utilizzo.

Art. 5

Compiti del Comune per servizi di competenza statale o regionale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.
Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di governo o da suo delegato.
Il Comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalle Leggi; esse debbono assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di dette funzioni.
2. Il Comune assume funzioni amministrative proprie dallo Stato e/o delegate dalla Regione, relative alla cura dei propri interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità nonché dei compiti e delle funzioni amministrative del proprio territorio, in attuazione della Legge di riforma delle autonomie locali.

Art. 6 Pubblicità degli atti

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.
Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di Legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese. Non vengono altresì pubblicati gli allegati del "Documento programmatico sulla sicurezza" per garantire l'efficacia delle soluzioni di sicurezza adottate e per la sicurezza stessa dei sistemi informativi.
Le attività del Comune garantiscono, altresì, la protezione dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, come prevista da specifiche norme di Legge.
2. Il Comune dispone dell'Albo Pretorio on-line, al quale si accede tramite il portale dell'Ente. La pubblicazione elettronica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi previsti dall'ordinamento. Restano salve le disposizioni del "Codice dell'amministrazione digitale", relative alla diffusione attraverso il sito dell'Ente di informazioni di natura istituzionale.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del Comune, possono essere attivate ulteriori forme di pubblicità attraverso la diffusione di comunicati stampa pubblicati sul sito, l'invio di newsletter settimanali, l'aggiornamento costante di pagine Web a carattere istituzionale (sito ufficiale del Comune), e i social media.

TITOLO II
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I
PARTECIPAZIONE

Art. 7
Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione attiva dei cittadini, in forma singola o associata, all'Amministrazione dell'Ente, anche attraverso l'istituzione di consulte/comitati di quartiere, allo scopo di assicurare il perseguimento di finalità di interesse generale ispirandosi ai principi di imparzialità e trasparenza. A tal fine, il Sindaco può delegare un Consigliere, nel rispetto dell'art. 21 – comma 2 – del presente Statuto.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

Art. 8
Il Consiglio comunale dei ragazzi

1. L'Amministrazione comunale si impegna a partecipare alle progettualità proposte dagli Istituti Scolastici del territorio in merito alle tematiche trattate nei Consigli Comunali dei ragazzi e delle ragazze.

CAPO II
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 9
Associazionismo

1. La Città riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, disciplinate da apposito regolamento e l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente;

- c) può affidare alle associazioni o ai comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) favorisce la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo economico, sociale, culturale ed ambientale.
- 3 Le associazioni regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale devono essere iscritte in un registro anagrafico. A tale fine sono comunicati l'atto notarile costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla sede locale ed alla composizione degli organi elettivi e relative variazioni.
- 4 Le associazioni iscritte nel registro anagrafico, per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione, devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dal presente Statuto e presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario, nonché presentare annualmente il proprio bilancio.
- 5 I soggetti di cui al precedente comma, qualora il progetto sia riconosciuto dall'Amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse, possono ottenere dal Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, contributi, risorse, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, che verranno pubblicati nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
- 6 Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente Statuto.
- 7 Il Comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni quale organismo di collegamento tra l'amministrazione comunale e le associazioni.

Art. 10 Volontariato

1. Il Comune:
- valorizza il volontariato quale strumento attraverso cui la società, recuperando la sua autonoma capacità solidaristica, trova raccordi nuovi con l'Ente pubblico, concretizzando una attiva e responsabile partecipazione. Quindi ne favorisce la costituzione e ne promuove l'attività assicurando loro l'accesso a strutture, impianti e servizi comunali mettendo, eventualmente, a disposizione spazi e mezzi.
 - promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in

costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

- garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita, coinvolgendo anche il volontariato nella programmazione, al fine di rendere la sua partecipazione più consapevole e incisiva.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 11

Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di consultazione sono stabilite dal "*Regolamento della partecipazione popolare, per la consultazione dei cittadini ed i referendum*".

Art. 12

Le istanze, le proposte, le petizioni

1. Tutti i cittadini maggiorenni residenti nel Comune da almeno un anno, nonché coloro che svolgono attività lavorativa sul territorio, possono presentare, anche in forma associata, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Le modalità di presentazione di istanze, proposte e petizioni sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 13

Il referendum

1. Il Comune riconosce nell'istituto del referendum un valido strumento di verifica, orientamento e controllo dell'attività amministrativa per dare voce alle esigenze dei cittadini.
2. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum di tipo consultivo o abrogativo in tutte le materie di competenza comunale.
3. Il "*Regolamento della partecipazione popolare, per la consultazione dei cittadini ed i referendum*" ne disciplina le modalità di attuazione.

Art. 14

La consultazione dei cittadini e le adunanze aperte

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la

consultazione preventiva di particolari categorie o gruppi di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può indire l'adunanza aperta del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche in luoghi diversi, secondo le modalità previste dal "*Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari*".
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
4. Tali consultazioni hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
5. La Segreteria generale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
6. Il "*Regolamento della partecipazione popolare, per la consultazione dei cittadini ed i referendum*" stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 15

Accesso agli atti

1. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento
2. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli Organi del Comune. La conoscibilità di questi atti si estende ai documenti in essi richiamati, nei limiti stabiliti dal Regolamento.
3. Il diritto di accesso non è ammesso nei confronti degli atti preparatori, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione.

Art. 16

Accesso civico semplice e generalizzato

1. L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati

che l'ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza.

2. Le modalità e i limiti relativi all'esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato sono disciplinati dal "*Regolamento in materia di accesso civico - FOIA*".
3. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Art. 17 Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. Sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line gli atti per i quali le singole norme di Legge o Regolamento richiedano la pubblicazione all'Albo Pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o di pubblicità legale.
3. Gli atti che vengono pubblicati possono essere interni all'Ente oppure provenienti da terzi.
4. Tutti i documenti di cui sopra sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

CAPO IV PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 18 Principi

1. L'attività amministrativa del Comune si ispira ai principi di democrazia, di imparzialità e partecipazione, di efficacia ed efficienza, di trasparenza, di economicità nonché sussidiarietà, semplificazione e tempestività.
2. Gli Organi del Comune e i responsabili del procedimento sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
3. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne nei casi espressamente previsti dalla Legge o dal Regolamento.
4. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

5. Decorsi i termini per la conclusione del procedimento, in caso di inerzia, chi vi ha interesse può rivolgersi al titolare del potere sostitutivo, individuato nel Segretario Generale qualora dell'inerzia siano responsabili i Dirigenti nonché nei Dirigenti qualora dell'inerzia sia responsabile il personale agli stessi assegnato, al fine di ottenere il provvedimento.

TITOLO III ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 19 Gli Organi

1. Sono organi di governo del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta.

CAPO II IL SINDACO

Art. 20 Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario generale, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
2. È eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
3. Esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. E' inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.
7. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al servizio.

Art. 21 **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori:
 - a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
 - b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
 - c) convoca i comizi per i referendum comunali;
 - d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla Legge;
 - e) nomina il Segretario generale, scegliendolo dall'apposito albo;
 - f) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
2. Il Sindaco, inoltre, al fine di un miglior raggiungimento degli obiettivi di programma, quando vi sia necessità per l'esame e la trattazione particolare e contingente di situazioni locali nonché per l'elaborazione e l'approfondimento di singoli studi su specifiche e determinate materie particolarmente complesse, che non implicino la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione, può essere coadiuvato da alcuni Consiglieri Comunali all'uopo incaricati, nel rispetto del quadro giuridico e delle seguenti condizioni:
 - a) tale affidamento non comporterà l'esercizio di attività amministrative in sostituzione di assessori comunali né l'esercizio di attività gestionali che restano in capo agli uffici;
 - b) nel formulare al Sindaco osservazioni e proposte, si relazioneranno con l'assessore competente per materia e con il Sindaco stesso, al quale presenteranno altresì una relazione in merito all'attività svolta;
 - c) nell'esercizio dell'attività espletata, non sarà dovuto alcun compenso e, pertanto, non si configureranno oneri ulteriori per il Comune;
 - d) non potranno partecipare alle sedute della Giunta salvo espresso invito;
 - e) non avranno poteri decisionali di alcun tipo, né poteri di firma o poteri diversi o ulteriori rispetto a quelli degli altri Consiglieri Comunali su dirigenti, funzionari e responsabili degli

uffici comunali.

Art. 22 **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco:
 - a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
 - b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
 - c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale;
 - d) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 23 **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco:
 - a) può richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio il quale è tenuto a riunirlo, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
 - b) esercita le funzioni di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle Leggi;
 - c) convoca la Giunta proponendo gli argomenti da trattare e la presiede.

Art. 24 **Il Vicesindaco**

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.
2. All'inizio del proprio mandato, il Sindaco individua con apposito decreto le sostituzioni tra i componenti della Giunta nei casi di assenza, impedimento o sospensione del Vicesindaco ai fini dell'espletamento delle relative funzioni.

Art. 25 **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia, sospensione o decesso del Sindaco**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia, sospensione o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco e della Giunta.

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 26

Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla Legge.
3. Il Consiglio esercita le potestà stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Le norme di funzionamento del Consiglio sono stabilite dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari".
5. Il "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari" prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte. Indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per Legge all'ente, senza computare a tal fine il Sindaco.
6. Il Consiglio conferma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta azione amministrativa.
7. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

8. Il Consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.
9. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 27

Sessioni e convocazioni

1. Il Consiglio si riunisce previa convocazione inviata dal Presidente del Consiglio comunale con le modalità stabilite dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari” ed in sessione ordinaria.
2. Il Consiglio Comunale viene convocato anche:
 - a) d'urgenza su iniziativa del Presidente del Consiglio o su richiesta del Sindaco o del Capigruppo, in numero tale da rappresentare la maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) su richiesta di un quinto dei propri componenti assegnati da tenersi entro il termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti purché ricompresi nelle competenze del Consiglio comunale.
3. L'elenco degli argomenti da trattare viene affisso all'Albo Pretorio on-line ed adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
4. I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria Generale nel giorno della seduta del Consiglio e nei due giorni precedenti, affinché i Consiglieri possano prenderne visione durante le ore d'ufficio e comunque sono inoltrati a mezzo e-mail a tutti i consiglieri comunali nei medesimi termini.
5. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio presentando gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
6. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati dirigenti e funzionari del Comune perché effettuino relazioni o diano informazioni su oggetti rientranti nella loro competenza, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società, Consorzi, Commissioni, nonché altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune.
7. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la Legge o il Regolamento, debbano essere segrete. Devono essere svolte in seduta segreta le discussioni, o le parti di esse, e le relative votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati.
8. La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni per il suo rinnovo, è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, ed è presieduta dal consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. Il Consigliere anziano è il consigliere che nella consultazione elettorale ha conseguito la cifra più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; a

parità di voti, è il maggiore di età. I candidati alla carica di Sindaco, nominati consiglieri di diritto, non possono ricoprire la carica di consigliere anziano.

Art. 28 **Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo al Consiglio che partecipa alla definizione mediante la loro approvazione, all'adeguamento e alla verifica periodica delle stesse linee.
2. Alle linee programmatiche di mandato devono essere ispirati tutti i documenti di programmazione dell'Ente, in particolare il Documento Unico di Programmazione (DUP).
3. Con cadenza annuale, entro il 31 luglio, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori.
4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta una relazione di fine mandato con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 29 **Gli organismi**

1. Gli organismi del Consiglio comunale sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vicepresidente;
 - c) il Consigliere anziano;
 - d) i Gruppi consiliari;
 - e) la Conferenza dei capigruppo;
 - f) le Commissioni consiliari.

Art. 30 **Insedimento del Consiglio comunale e successivi adempimenti**

1. I Consiglieri comunali ed il Sindaco rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti nel rispetto delle normative vigenti e dichiara la ineleggibilità ed incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione

all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. L'ordine degli argomenti da trattare nella prima seduta del Consiglio comunale neo eletto, dopo l'esame della condizione degli eletti, è la seguente:
 - a) elezione del Presidente e Vicepresidente dell'assemblea;
 - b) giuramento del Sindaco;
 - c) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale;
 - d) presa d'atto della nomina dei capigruppo consiliari designati dai rispettivi gruppi di appartenenza, che eserciteranno le funzioni previste dalla legislazione vigente;
 - e) elezione Commissione elettorale comunale.

Art. 31

Diritti e doveri dei Consiglieri comunali – condizione giuridica – astensione

1. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla Legge.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli Amministratori e quella propria dei Dirigenti.
3. Gli Amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla Legge.
5. L'esercizio al diritto di cui al precedente comma è disciplinato dal "Regolamento per il diritto di accesso ai documenti amministrativi", il quale deve porre le condizioni affinché ogni Consigliere ottenga le informazioni ed i documenti richiesti in tempi molto ristretti e con la massima collaborazione degli uffici.
6. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio, potendo anche presentare proposte di deliberazioni. Hanno, inoltre, il diritto, con la procedura stabilita dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari", di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e proporre risoluzioni.
7. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con le procedure previste dalla Legge.

8. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni Consiliari e delle altre articolazioni del Consiglio di cui facciano parte, oppure di giustificare l'assenza con qualsiasi mezzo.
9. Se un Consigliere non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, si avvia la procedura di decadenza, con le modalità stabilite dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari", garantendo il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.
10. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale.
11. La cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco, comporta lo scioglimento del Consiglio comunale.

Art. 32 Competenze

1. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo che esplica le sue funzioni, oltre che direttamente anche avvalendosi delle Commissioni consiliari permanenti. Tali funzioni sono esercitate su tutte le attività del Comune, secondo le disposizioni previste dal presente Statuto, dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari" e dalla Legge.
2. Spetta al Sindaco ed al Consiglio di interpretare gli interessi generali della comunità ed assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Il Consiglio ha competenza ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, gli indirizzi per la definizione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i quali la Giunta adotta il Regolamento;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) le convenzioni tra i Comuni e quelle tra Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di forme associative;

- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - e) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) la contrazione dei mutui e aperture di credito non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla Legge;
 - n) elezione dei componenti la Commissione elettorale comunale e delle Commissioni consiliari;
 - o) il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio;
 - p) convenzioni per il servizio di tesoreria;
 - q) nomina il Collegio dei revisori;
 - r) ratifica accordi di programma comportante variante agli strumenti urbanistici.
- 4 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre a pena di decadenza.
- 5 È altresì soggetto a ratifica il decreto sindacale riguardante l'accordo di programma, ove comporti variazioni agli strumenti urbanistici.

Art. 33 **Esercizio della potestà regolamentare**

1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva nel rispetto dei principi fissati

dalla Legge e dal presente Statuto, i Regolamenti.

2. Per l'adozione e la modifica del "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari" è richiesta la maggioranza assoluta.
3. I Regolamenti diventano esecutivi decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Art. 34 Il Presidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio comunale sono eletti fra i Consiglieri comunali nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta.
2. Il Presidente convoca e presiede la seduta del Consiglio comunale, dirige i lavori e le attività dello stesso nei termini e con le modalità stabilite dalla Legge e dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari".
3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento del Vicepresidente, assume le funzioni di Presidente del Consiglio comunale il Consigliere anziano.
4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del Presidente del Consiglio e/o del Vicepresidente, il Consiglio entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione dei nuovi.
5. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché ricomprese nelle competenze del Consiglio comunale.
6. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di Capigruppo.
7. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio Comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle loro funzioni e dei loro doveri istituzionali, su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente del Consiglio e/o il Vicepresidente. La proposta è approvata dai componenti del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta.

Art. 35 Funzioni del Presidente

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza del Consiglio e lo presiede;
 - b) convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - c) predisporre l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, su richiesta del Sindaco o dei consiglieri, secondo le norme previste dal "Regolamento sul funzionamento del Consiglio

comunale e delle Commissioni consiliari”, assicurando un’adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio comunale;

d) convoca il Consiglio fissandone la data delle sedute, sentito il Sindaco ed i Capigruppo;

e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all’ordine del giorno;

f) ha facoltà per motivi di ordine pubblico di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio, di limitare l’accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;

g) insedia le Commissioni consiliari;

h) esercita ogni altra eventuale funzione prevista dalla Legge.

2. Per l’espletamento delle funzioni del Presidente del Consiglio comunale, è istituito l’Ufficio di presidenza costituito dal Presidente e dal personale della Segreteria generale, che garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei Consiglieri, assicura il rispetto dei diritti dell’opposizione, mantiene i rapporti con i Gruppi Consiliari.
3. Il Presidente assicura l’informazione dei consiglieri in merito agli atti e all’attività degli altri organi dell’amministrazione comunale.

Art. 36

I Gruppi consiliari e la Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al Segretario generale e al Presidente del Consiglio.
2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri, ad eccezione del gruppo misto e fatta salva la possibilità per il candidato sindaco non eletto di formare comunque un gruppo consiliare.
3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, all’unico consigliere eletto in una lista di candidati, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
4. I Consiglieri, che non si riconoscono in alcun gruppo consiliare o ne sono usciti, confluiscono d’ufficio nel gruppo misto, costituito anche da un solo consigliere, cui compete un capogruppo nominato dagli stessi.
5. Ciascun gruppo comunica il nome del Capogruppo nella prima riunione del Consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il consigliere anziano del Gruppo.
6. Il Sindaco, su proposta del Presidente del Consiglio, assicura ai gruppi consiliari mezzi e locali necessari all’espletamento delle loro funzioni, con le modalità disciplinate del Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

7. La Conferenza dei Capigruppo collabora con il Presidente del Consiglio a predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze e alle urgenze amministrative.
8. Il Sindaco o suo delegato ha facoltà di partecipare alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.
9. Il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari” definisce le altre competenze della Conferenza dei Capigruppo e le norme per il suo funzionamento.

Art. 37 **Le Commissioni consiliari**

1. Le Commissioni consiliari devono essere nominate dal Consiglio comunale entro 60 giorni dal suo insediamento.
2. Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”.
3. Gli Assessori competenti per materie partecipano ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
4. Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che è trascritto in un verbale e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell’attività amministrativa del Consiglio, esercitando le funzioni di indirizzo.
5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti delle società partecipate e aziende dipendenti dal Comune.

Art. 38 **Le Commissioni Speciali**

1. Il Consiglio comunale può, inoltre, istituire:
 - a) Commissioni di controllo o di garanzia attribuendo la presidenza ad un consigliere di minoranza;
 - b) Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione per esperire indagini conoscitive su determinati fatti accaduti.
2. Il Consiglio, all’atto della costituzione delle Commissioni, indicherà le scadenze entro le quali esse dovranno concludere i lavori.
3. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l’istituzione di una Commissione Speciale, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza assoluta.
4. Il “Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari”

disciplina il funzionamento delle Commissioni speciali e prevede per i titolari degli uffici del Comune, di Enti, Società partecipate e di Aziende da esso dipendenti l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 39

La Giunta comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco al governo della Città compiendo tutte le funzioni degli organi di governo non riservate al Consiglio comunale e al Sindaco e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Essa adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale al quale riferisce annualmente sulla sua attività.

Art. 40

Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, da un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla Legge, tra cui un Vicesindaco.
2. Gli Assessori possono essere scelti anche fra i cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere e di compatibilità alla carica di Assessore.
3. L'Assessore esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità ad esse connesse. Gli Assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 41

Nomina

1. Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, dando comunicazione della stessa al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, nominandone eventualmente altri e dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge; il Sindaco non può nominare componenti della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini entro il terzo grado.
4. I componenti la Giunta competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art. 42 **Funzionamento della Giunta**

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipano, senza diritto di voto, il Segretario generale e, nel corso dell'esame di particolari argomenti, con funzioni consultive o illustrative, i Dirigenti e il personale convocati dal Sindaco.
4. Possono essere invitati alle riunioni, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei Conti ed i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Consorzi, Commissioni.
5. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei suoi componenti arrotondata alla unità superiore e le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.
6. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta, verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati, anche in relazione al settore di attività affidato alla loro responsabilità.
7. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto; esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo dell'Ente ed il Sindaco ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla presentazione.

Art. 43 **Competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di Legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco o al Segretario generale.
2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Le competenze della Giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, in particolare, sono le seguenti:
 - a) propone al Consiglio i regolamenti;
 - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla Legge o dal Regolamento di Contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - d) elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe e ne cura l'attuazione;
 - e) approva il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - f) autorizza la sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi;
 - g) approva il P.E.G. su proposta del Segretario generale;
 - h) adegua le voci di bilancio alle risultanze del rendiconto approvato;
 - i) approva il patrocinio di iniziative di interesse comunale e sovracomunale e l'erogazione dei contributi;
 - j) approva la costituzione in giudizio per la tutela dei diritti della Città.
4. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del Rendiconto della gestione.

TITOLO IV L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I LE STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 44 Principi e criteri generali di organizzazione

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi gestionali, funzionali alla attuazione di quanto contenuto nei documenti di programmazione dell'Ente e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro e delle risorse per obiettivi e programmi;
 - b) l'adozione di soluzioni organizzative che rispondano ai criteri di autonomia, funzionalità, imparzialità, efficacia, efficienza, veridicità, economicità e rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse;

- c) la ripartizione di funzioni, attribuzioni e responsabilità tra gli organi di governo e struttura organizzativa del Comune nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione gestionale amministrativa;
 - d) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
2. L'ordinamento strutturale dell'Ente è disciplinato dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".

Art. 45

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. La programmazione dello sviluppo organizzativo si uniforma ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, dell'efficacia della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti ed alla crescita della qualificazione professionale individuale.
2. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei paesi dell'Unione Europea, in relazione alle risorse disponibili. L'Ente promuove la realizzazione di una amministrazione digitale per l'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità per i cittadini e le imprese, rendendo effettivi i diritti di cittadinanza digitale.
3. La formazione e la qualificazione del personale sono assunti quali metodo permanente ai fini della valorizzazione delle capacità e delle attitudini individuali, nonché del più efficace espletamento dell'attività amministrativa.
4. Il Comune promuove il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo della professionalità del personale anche utilizzando e valorizzando gli strumenti dell'autonomia contrattuale. Valorizza le relazioni sindacali come strumento di verifica e di adeguamento dell'organizzazione.

Art. 46

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario generale e gli organi amministrativi.
2. Il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" disciplina gli aspetti fondamentali che guidano l'organizzazione amministrativa del Comune, i metodi per la sua gestione operativa,

l'assetto delle strutture organizzative, per garantire la piena realizzazione degli obiettivi programmatici e la soddisfazione dei bisogni della comunità dell'Ente.

3. La struttura organizzativa del Comune può articolarsi in unità che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito Regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alla pianificazione pluriennale delle attività e della performance dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE E LA DIRIGENZA

Art. 47

Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente scegliendolo tra gli iscritti all'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario generale sono stabiliti dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il Segretario generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività.
4. Partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta assicurando il necessario supporto ed assistenza giuridico-amministrativa esprimendo pareri motivati su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio e per il tramite dello stesso, dei Consiglieri comunali.
5. Provvede, coadiuvato dal personale della Segreteria generale, alla stesura dei relativi verbali che sottoscrive insieme al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.
6. Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
7. Roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente stesso.
8. Convoca e dirige il Comitato di Direzione.
9. È responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
10. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dal Regolamento o conferitagli dal Sindaco.
11. Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa, in particolare, il Segretario generale definisce, previa consultazione dei Dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative e adotta le

conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione.

Art. 48 **Il Vice-Segretario Generale**

1. Il Sindaco può affidare l'incarico di Vice-Segretario, con le modalità previste dal regolamento, ad un dirigente che abbia i requisiti professionali per entrare nella carriera dei Segretari comunali.
2. Il Vice-Segretario collabora con il Segretario generale nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce nei casi di vacanza di assenza o di impedimento.

Art. 49 **I Dirigenti**

1. Ai Dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Le attribuzioni dei Dirigenti sopraindicate possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizione legislative.
2. I Dirigenti possono delegare funzioni proprie a dipendenti che ricoprono posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati nei limiti della normativa vigente e delle disposizioni previste dal Regolamento.

Art. 50 **Incarichi dirigenziali o di alta specializzazione previsti nella dotazione organica dell'Ente o extra-dotazionali**

1. I posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere ricoperti mediante contratti a termine, fermi restando i limiti di Legge e i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, quando ragioni, espressamente indicate nell'atto di incarico, richiedono il ricorso a competenze o esperienze professionali esterne.
2. I contratti a termine per la copertura di posti presenti in dotazione organica sono autorizzati fino al limite massimo consentito dalla normativa; il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce i limiti, i criteri e le modalità per la stipulazione di contratti a termine al di fuori della dotazione organica. Lo stesso Regolamento stabilisce le modalità per l'affidamento e i

criteri per l'assegnazione degli incarichi.

3. I contratti di lavoro stipulati ai sensi del presente articolo non possono comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 51 **Collaborazioni esterne**

1. Il "Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'amministrazione" prevede collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

CAPO III **FINANZA E CONTABILITA'**

Art. 52 **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla Legge e, al "Regolamento di contabilità".
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria.
3. Il Comune, in conformità alle Leggi in materia, è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53 **Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per Legge o Regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla Legge, il Comune istituisce, abroga e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 54
Bilancio e rendiconto

1. Entro il termine stabilito dalla Legge, il Consiglio comunale delibera il bilancio di previsione per ciascun anno.
2. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio finanziario ed è soggetta a verifica e aggiornamenti, sulla realizzazione delle entrate e all'andamento della spesa.
3. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto secondo le disposizioni della Legge e del Regolamento di Contabilità.
4. I contenuti significativi e caratteristici dei bilanci saranno resi noti ai cittadini e agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 55
Demanio e patrimonio

1. La gestione dei beni comunali si ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.
2. I beni non impiegati per fini istituzionali dell'Ente e non strumentali all'erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura.
3. I beni comunali, mobili e immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di Legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale.

Art. 56
Controlli interni

1. Sono istituiti i seguenti controlli interni quali strumenti di base per il raggiungimento di un modello organizzativo e amministrativo più funzionale per l'attuazione dei controlli dell'Ente:
 - a) il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire, da parte degli organi appositamente previsti dalla Legge, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
 - b) la valutazione e il controllo strategico, volti a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi e risultati conseguiti;
 - c) il controllo sulle società partecipate non quotate, volto a monitorare l'andamento delle società dal punto di vista contabile, gestionale e organizzativo, i contratti di servizio nonché la qualità dei servizi.

- d) il controllo sugli equilibri finanziari, effettuando anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
 - e) il controllo di gestione, così come articolato nelle fasi tipicizzate dalla Legge, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. L'attuazione dei controlli di cui al presente articolo sono disciplinate dal Regolamento in materia di controlli interni.

TITOLO V

RAPPORTI CON ALTRI ENTI ED ISTITUZIONI LOCALI

Art. 57 **Disposizioni generali**

1. Nel quadro degli obiettivi e dei fini della comunità comunale ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune, nel rispetto della normativa vigente, ha rapporti di collaborazione con altri Comuni e altri Enti per lo svolgimento di attività e di servizi di comune interesse, avvalendosi, nei limiti della Legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

Art. 58 **Partecipazione alla programmazione**

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, urbanistica e ambientale, culturale e sociale della Regione e della Provincia e formula proposte in merito.
2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali dettati dalla Regione e dalla Provincia.

Art. 59 **Principi di collaborazione tra Comune e Provincia**

1. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di collaborazione e cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
2. Il Comune attua le disposizioni della Legge Regionale che disciplina la cooperazione dei Comuni e delle Provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
3. Il Comune, con la collaborazione della Provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della Provincia stessa attuare attività di interesse sovracomunale.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 60

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, a garantire l'esercizio dei diritti collettivi e individuali, a valorizzare e tutelare la vita e la dignità della persona.
2. I servizi pubblici, gestiti in qualsiasi forma, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, essere effettivamente accessibili, informare pienamente gli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso.
3. Il Consiglio comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla Legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici.
5. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti.
6. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata dalle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
7. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi.
8. Al fine di favorire la miglior qualità dei servizi prestati, possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione nonché convenzioni.

Art. 61

Le Aziende speciali

1. Il Comune può istituire aziende speciali per uno o più servizi connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti attraverso una struttura dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
2. La deliberazione di costituzione dell'azienda determina gli apporti patrimoniali e finanziari del Comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, stima le entrate previste nonché le condizioni di equilibrio economico della gestione.

3. L'Azienda ha un proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale.
4. Lo Statuto stabilisce, in armonia con lo Statuto del Comune, le norme fondamentali sulla competenza degli organi e il funzionamento dell'azienda, determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale, le modalità per l'esercizio del controllo da parte degli organi del Comune sull'attuazione degli indirizzi concernenti l'attività aziendale, disciplina i modi della partecipazione degli utenti.
5. La nomina, la designazione e la revoca degli organi dell'Azienda spetta al Sindaco. Non possono ricoprire le cariche predette coloro che si trovano nella posizione di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale, provinciale, regionale o membro del Parlamento e di Revisore dei Conti del Comune. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune, di altre aziende speciali comunali nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 4° grado del Sindaco e degli Assessori.
6. Il Comune approva con atto del Consiglio il piano-programma, comprendente il contratto di servizio che disciplina i rapporti con l'azienda speciale.

Art. 62 Le Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore.
3. La nomina, la designazione e la revoca degli organi dell'Azienda spetta al Sindaco.
4. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e i rendiconti ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento.
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 63 Le Società

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'Ente alle società previste dal Titolo V e dal Titolo VI Capo I del Codice civile per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio

comunale.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di adeguata competenza tecnica e professionale.
4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Art. 64 Le Convenzioni

1. Il Comune stipula apposite convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 65 I Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti pubblici per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 66 Gli Accordi di programma

1. Il Comune stipula accordi di programma per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono l'azione integrata di più Amministrazioni Pubbliche.
2. Quando gli interventi sono di competenza primaria o prevalente del Comune, il Sindaco promuove la conclusione dell'accordo, convocando i rappresentanti delle Amministrazioni interessate.
3. Ove l'accordo comporti variante agli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 67
Adozione dei Regolamenti

1. Il Consiglio Comunale adotta i Regolamenti previsti dal presente Statuto ovvero aggiorna, se del caso, quelli esistenti entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Sino all'adozione o comunque alla modifica dei nuovi Regolamenti, restano in vigore, nelle parti non contrastanti con il presente Statuto, i Regolamenti Comunali attualmente vigenti.
3. Per quanto non previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune si applicano le norme vigenti.

Art. 68
Modificazioni e abrogazione dello Statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalle vigenti disposizioni.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 69
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto e le sue successive modifiche sono pubblicate nel bollettino ufficiale della Regione ed affisso all'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente e dalla stessa data è abrogato il precedente.
4. Il Segretario generale appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.